



**FIPAV**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
COMUNICATO UFFICIALE N° 49

Riunione del 10 Febbraio 2020

**49.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL  
TESSERATO:**

- **Ernesto BOCCIA**  
c/o **Avv. Nicola Napolione**  
[avvnicolanapolione@pec.ordineavvocaticieti.it](mailto:avvnicolanapolione@pec.ordineavvocaticieti.it)

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| - Avv. Massimo Rosi  | Presidente     |
| - Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| - Avv. Andrea Ordine | Componente     |

si è riunito all'udienza del 10 Febbraio 2020 per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

“**BOCCIA ERNESTO** per aver, contravvenendo ai propri doveri istituzionali, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente del CR FIPAV Campania, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur., nonché in violazione dei principi di corretta gestione ed amministrazione delle risorse economiche del CR FIPAV Campania, ex Artt. 1, 17, 27, 29, 33 e 36 Reg. di Amministrazione e Contabilità FIPAV ed 1, 9 e 13 Reg. di Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali: a) omesso la diligente custodia dei documenti contabili e dei giustificati di spesa, mentendo anche sulle circostanze del loro assunto smarrimento; b) disposto apparenti pagamenti



mediante assegni bancari intestati a m.m. per partite risultate ancora inevase; c) disposto abnormi pagamenti per rimborsi a se stesso e a suoi stretti congiunti senza adeguata giustificazione; d) falsato la contabilità del Comitato tanto nelle poste attive quanto in quelle passive dando per effettuati, contrariamente al vero, pagamenti e rimborsi a collaboratori ed Ufficiali di Gara e non evidenziando correttamente mancati pagamenti per tasse e altro senza dare di ciò giustificazione alcuna; f) presentato una situazione economico-finanziaria del Comitato affatto diversa dal reale all'atto del passaggio delle consegne al Commissario Straordinario del CR FIPAV Campania; g) aver conferito incarichi professionali per assistenza legale senza mettere al corrente la Federazione dei relativi contenziosi.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C, G e J dell'Art. 102 Reg. Giur.”

### **SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

A seguito di deferimento della Procura Federale il Tribunale fissava l'udienza del 7 Febbraio 2020 per la discussione, differita poi al 10 Febbraio 2020 su richiesta della difesa.

Per la Procura federale era presente il procuratore Avv. Giorgio Guarnaschelli che illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare del Boccia per i fatti di cui al capo di incolpazione.

Per il sig. BOCCIA era presente l'Avv. Nicola Napolione che discuteva riportandosi alla memoria depositata e chiedendo il proscioglimento del proprio cliente.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.





## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento trae origine dall'esposto inviato dal Segretario Generale in data 11 Ottobre 2019 con allegata relazione e documentazione redatta dal Commissario straordinario.

Il Comitato Regionale della Campania, a seguito delle dimissioni dell'allora Presidente Boccia, era stato commissariato con provvedimento del Consiglio Federale del 6 Aprile 2019.

In sede di passaggio di consegne il Commissario rilevava la mancanza di una serie di documenti necessari alla corretta gestione del Comitato e per ricostruire la situazione contabile dello stesso. Detti documenti non venivano rinvenuti nel luogo ove il Presidente aveva dichiarato essere custoditi; inutili risultavano le richieste del Commissario nominato per l'acquisizione.

In data 23 Aprile 2019 il Segretario generale inviava all'incolpato formale invito alla consegna della documentazione ed a fornire chiarimenti per la presenza di anomalie nella gestione, con particolare riguardo alla cassa contanti ed ai rimborsi per il Presidente Regionale. Il sig. Boccia rispondeva inviando copia di una denuncia di smarrimento della documentazione del comitato, effettuata il successivo 26 Aprile 2019.

La difesa dell'incolpato nella propria memoria precisava che il Commissario Straordinario era stato nominato dal Consiglio Federale FIPAV a seguito delle dimissioni volontarie del Boccia e quindi ex art. 50 comma 6° dello statuto ed, in tale veste lo stesso avrebbe dovuto svolgere esclusivamente una funzione di continuità rispetto a quella del Presidente dimissionario. Pertanto l'attività di accertamento svolta sarebbe stata irrituale così come rivolta ad evidenziare presunte anomalie



amministrative e di contabilità relative ad anni di precedente gestione.

Sul punto si rileva come correttamente la procura abbia tenuto conto di quanto scritto dal Commissario dott. Pasciari.

La mancanza di documentazione, seguita dalla “anomala” denuncia di smarrimento che conteneva anche errori - che poi l’imputato ha tentato di giustificare - era chiaro segno di una non corretta gestione dell’attività che già si concreta nell’omesso controllo sulla tenuta dei documenti.

Il commissario non era stato pertanto messo in grado di accertare la regolarità contabile e su incarico degli organi federali, ha dovuto ricostruire la situazione creditoria ed in particolare quella debitoria, a cui doveva fare fronte.

In ogni caso la relazione con le precise contestazioni alla gestione, a prescindere dal potere o meno di chi l’ha redatta, proviene da un soggetto qualificato come è il commissario straordinario e quindi ha, se non altro, pieno valore come “notitia criminis” che, per i dettagli in essa contenuti e per il soggetto che l’ha sottoscritta, ha sicuramente fede privilegiata come prova.

Per quanto riguarda i rilievi del commissario nella relazione si legge che sulle matrici di alcuni assegni emessi dal Boccia risultava l’indicazione “ a me medesimo”. Per tale contestazione nella memoria difensiva l’Avv. Napolione riferiva che il Boccia non “ricorda mai di aver emesso”; la contestazione è quindi basata su un ricordo ma non sulla circostanza che ciò non sia avvenuto.

Sempre nella relazione si legge della presenza di rimborsi periodici a nome di familiari dell’imputato ivi compresa la moglie. La giustificazione che tenta di dare la difesa circa la regolarità dei versamenti che risulterebbero tracciati poiché riferiti a collaborazioni, è priva però di riscontro probatorio; neanche può essere ritenuta una





giustificazione che i soldi dovuti ai figli fossero transitati sul conto corrente della moglie del Presidente poiché i beneficiari erano privi di un proprio conto.

Anche a voler dare valore alla poco credibile ricostruzione, priva di alcuna prova, il fatto non fa che confermare una errata e poco trasparente gestione dell'attività del comitato.

Gli ulteriori ed altrettanto gravi rilievi contenuti nella relazione e riguardanti, oltre agli altri indicati nel capo di incolpazione, la mancanza di giustificazione per molte spese, il mancato pagamento di quanto contenuto in un piano di rientro con il Comune di Napoli, la presenza di debiti per circa € 44.000,00= il mancato pagamento di emolumenti al dipendente del comitato, il debito nei confronti del gestore dell'energia per circa € 80.000,00, e non ultimo, l'aver intrapreso azioni giudiziarie dinanzi al TAR senza alcuna preventiva comunicazione agli organi centrali della FIPAV, non trovano adeguata giustificazione nella memoria depositata dal legale del Boccia.

Come già chiarito per procedimenti analoghi, non è certo compito del Tribunale ricostruire la situazione contabile di un Comitato né si può, in sede disciplinare, censurare o controllare l'attività svolta dal Commissario nominato dal Consiglio Federale.

L'attività amministrativa/contabile di controllo è stata svolta dal commissario che il Consiglio Federale ha nominato ed a seguito di riscontrate incongruenze nella gestione amministrativa e contabile del Comitato regionale.

La relazione del commissario non ha trovato riscontri contrari nella difesa che si è limitata a giustificare alcune anomalie senza allegare alcuna prova.

Le richieste prove testimoniali risultano infatti ininfluenti ai fini del decidere.



Sussiste pertanto la piena responsabilità dell'incolpato per i gravi fatti contestati ed appare corretta l'applicazione delle aggravanti così come contestate

**PQM**

Il Tribunale Federale delibera di sanzionare il sig. BOCCIA Ernesto con la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 24

Roma, 11 Febbraio 2020

**ILPRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 12 febbraio 2020